



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Direzione Generale di Statistica

Prot.

Ai Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti di Tribunale
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza
Ai Sig.ri Coordinatori degli Uffici del Giudice di pace
Ai Sig.ri Dirigenti gli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti

LORO SEDI

p.c. Ai funzionari statistici presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Modelli di rilevazione delle spese di giustizia 1/A/SG, 2/A/SG, 3SG,
1/B/SG e 2/B/SG per l'anno 2011.

Si rappresenta che i modelli di rilevazione indicati in oggetto non hanno subito modifiche per l'anno in corso ad eccezione del modello 3/SG che è stato adeguato per rilevare i dati delle partite di credito iscritte dal 1 gennaio 2011 ed è stato altresì lievemente modificato rispetto al precedente modello, come di seguito meglio precisato.

In particolare si evidenzia che è stata integrata la rilevazione del “*Movimento delle partite di credito*” con l’espressa indicazione del numero delle partite di credito “annullate” (rif. n. 3.3 b in materia penale e 3.19 b in materia civile) precedentemente incluse nel dato complessivo delle partite di credito “altrimenti eliminate”.

Per quanto riguarda i dati relativi alle “somme riscosse”, è stata modificata la rilevazione in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’invito bonario ai sensi dell’art. 52 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 e pertanto in materia penale è stata soltanto modificata la rubrica eliminando il riferimento all’invito al pagamento ed introducendo la rilevazione dei versamenti volontari; in materia civile, dove invece permane la riscossione ai sensi del titolo VII, Parte VII del Testo Unico delle spese di giustizia, si è ritenuto di articolare la rilevazione con la precisazione delle somme riscosse a titolo di contributo unificato, di relativa sanzione ed a titolo di pagamento volontario dei debitori.

Ancorché in materia di pagamento mediante modello F23, sia stato eliminato dal monitoraggio statistico in questione, il riquadro D) relativo alla comunicazione dei dati inerenti la mancata rendicontazione di tali modelli, le partite di credito, riscosse a seguito di pagamento con il modello F23 devono continuare ad essere definitive secondo le istruzioni contenute nella nota 2 luglio 2004, protocollo 1393/ D.S. e pertanto “*devono considerarsi recuperate e quindi eliminate solo le partite di credito per le quali il pagamento è stato rendicontato*” dall’agente della riscossione.

Il monitoraggio della riscossione, per l’anno in corso, rileva soltanto le somme riscosse a seguito di pagamento con modello F 23 ed è stata eliminata la rilevazione dei dati riguardanti la riscossione mediante ruolo in quanto le informazioni necessarie per il monitoraggio della fase coattiva vengono fornite al Ministero dalla società Equitalia.

Per quanto attiene la materia civile, è stata introdotta l’acquisizione della rilevazione dei dati inerenti le partite di credito riferite alla riscossione dell’imposta di registro riguardante le sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, ai sensi dell’articolo 59 lett. d) del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” di cui alla nota della Direzione Generale della Giustizia Civile 1 marzo 2004, protocollo 2896/44/U-04, (pubblicata anche sul sito web del Ministero).

La categoria "altro" viene mantenuta come di consueto nelle rilevazioni, per quelle tipologie che assumono carattere residuale.


Il modello di rilevazione statistica 3/SG, che sostituisce il precedente utilizzato fino al 31 dicembre 2010, si allega alla presente e sarà pubblicato con le relative istruzioni sulla intranet dell'Amministrazione all'indirizzo <http://webstat.giustizia.it/> alla voce "Modulistica - anno 2011" nella settimana 18 - 22 luglio. Il modello suddetto dovrà, come consuetudine, essere trasmesso utilizzando esclusivamente la maschera di acquisizione dati che sarà disponibile nell'"Area riservata agli uffici giudiziari" del suddetto sito entro il 30 settembre 2011.

I prospetti relativi al 1° semestre 2011 dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 15 ottobre 2011, mentre, per i semestri successivi, i dati dovranno essere trasmessi entro il 45° giorno successivo alla scadenza del semestre.

Gli Uffici del Giudice di pace, non dotati di accesso alla intranet dell'Amministrazione, che avessero già inviato il modello 3/SG relativo al 1° semestre 2011 utilizzando il modello in vigore fino al 31 dicembre 2010, dovranno inviarlo nuovamente utilizzando la nuova versione allegata.


Il Direttore Generale della Giustizia Civile

Maria Teresa Saragnano



Il Direttore Generale della Contabilità e del Bilancio

Giuseppe Belsito



Il Direttore Generale delle Statistiche

Fabio Bartolomeo





Mod. 3/SG

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA
Tel. 06 68852899/2990 Fax 06/68897535 - 6848235

Dati relativi ai crediti da recuperare e successive vicende del credito come da registro 3/SG

MATERIA PENALE

(A) Movimento delle partite di credito

Registro 3/SG

3.1	Pendenti iniziali	
3.2	Iscritti	
3.3 a	Recuperati	
3.3 b	Annullati	
3.3 c	Altrimenti eliminati	
3.3	Totale eliminati (3.3 a+3.3 b+3.3 c)	
3.4	Pendenti finali	

Ex Campione Parale mod 20

3.5	Pendenti iniziali	
3.6 a	Recuperati	
3.6 b	Annullati	
3.6 c	Altrimenti eliminati	
3.6	Totale eliminati (3.6 a+3.6 b+3.6 c)	
3.7	Pendenti finali	

(B) Somme da recuperare (importo in €) iscritte nel semestre di riferimento

3.11	Pene pecuniarie + sanzioni	
3.12	Spese	
3.13	Totale somme da recuperare (3.11+3.12)	

(C) Somme riscosse (importo in €) nel semestre di riferimento a seguito di pagamento volontario secondo l'anno d'iscrizione del credito

Anno d'iscrizione	Ante 2007	2007	2008	2009	2010	2011
3.14	Pene pecuniarie + sanzioni					
3.15	Spese					
3.16	Totale somme riscosse (3.14+ 3.16)					



Mod. 3/SG

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA
 Tel. 06 68812890/2990 Fax 06 68897515 - 6882315

Dati relativi ai crediti da recuperare e successive vicende del credito come da registro 3/SG

MATERIA CIVILE

(A) Movimento delle partite di credito

Registro 3/SG

3.17	Pendenti iniziali	
3.18 a	iscritti contributo unificato	
3.18 b	iscritti sanzione per omesso o insufficiente pagamento del C.U.	
3.18 c	iscritti petrocinio a spese dello Stato	
3.18 d	iscritti sanzioni pecuniarie processuali	
3.18 e	iscritti per art. 59 lett. d) T.U. Imposta di Registro	
3.18 f	iscritti altre	
3.18	Totale iscritti (3.18 a+3.18 b+3.18 c+3.18 d+3.18 e+3.18 f)	
3.19 a	Recuperati	
3.19 b	Annullati	
3.19 c	Alimenti eliminati	
3.20	Totale eliminati (3.19 a+3.19 b+3.19 c)	
3.21	Pendenti finali	

Ex Campione Civile mod 20

3.22	Pendenti iniziali	
3.23 a	Recuperati	
3.23 b	Annullati	
3.23 c	Alimenti eliminati	
3.23	Totale eliminati (3.23 a+3.23 b+3.23 c)	
3.24	Pendenti finali	

(B) Somme da recuperare (importo in €) iscritte nel semestre di riferimento - Registro 3/SG

3.25	Contributo unificato	
3.26	Sanzione per omesso o insufficiente pagamento del C.U.	
3.27	Petrocinio a spese dello Stato	
3.28	Sanzioni pecuniarie processuali	
3.29	art. 59 lett. d) T.U. Imposte di Registro	
3.30	Altra	
3.31	Totale somme da recuperare (3.25+ 3.26+ 3.27+ 3.28+ 3.29+ 3.30)	

(C) Somme riscosse (importo in €) nel semestre di riferimento secondo l'anno d'iscrizione del credito

Anno d'iscrizione	Anno 2007	2007	2008	2008	2010	2011
3.32 a seguito di invito al pagamento per Contributo Unificato						
3.33 sanzione per omesso o insufficiente pagamento del C.U.						
3.34 a seguito di pagamento volontario						
3.35 Totale somme riscosse (3.32+ 3.33+3.34)						



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione Generale di Statistica
Tel. 06/68852899-2990
Fax 06/6868235 -68897535 -68852812

Istruzioni di compilazione del modello 3SG delle spese di giustizia

Dal 1° gennaio 2011 i dati relativi ai crediti da recuperare dovranno essere raccolti dagli uffici secondo i criteri e le istruzioni impartite con la presente.

I dati dovranno essere inseriti nelle maschere di inserimento "Modello 3/SG" disponibile sulla intranet della Direzione Generale di Statistica all'indirizzo <http://webstat.giustizia.it/> nella "Area riservata" alla voce "Rilevazioni disponibili" e trasmessi entro e non oltre il 45° giorno successivo alla scadenza del semestre cui si riferiscono i dati.

Per effettuare l'accesso alla maschera di inserimento dati, si dovranno utilizzare l'utenza e la password che si utilizzano per accedere ad internet secondo le istruzioni riportate nella home page di webstat.

Le sezioni distaccate di tribunale non dotate di accesso alla Intranet, potranno avvalersi del contributo del Tribunale del rispettivo circondario di appartenenza che dovrà mettere a disposizione le strumentazioni tecniche ed il personale necessario¹.

Si precisa che **le maschere dovranno essere compilate anche se ogni voce è pari a zero** in modo tale che l'informazione venga acquisita dalla procedura di elaborazione.

Gli uffici del Giudice di Pace non dotati di accesso alla Intranet, potranno avvalersi del contributo del Giudice di Pace Circondariale inviando a quest'ultimo il modello cartaceo, avendo cura di compilare in primo luogo la pagina del frontespizio da allegare ai prospetti, indicando le informazioni relative al distretto, alla sede che compila il modello, al periodo di riferimento, al nome ed ai recapiti del compilatore.

¹ Nel caso l'ufficio del Tribunale non avesse ancora richiesto l'accesso alle maschere di inserimento per le sedi delle sezioni distaccate di Tribunale non collegate alla R.U.G. dovrà inviare una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica migrazione.dgstatistica.dog@giustizia.it indicando i nominativi di coloro che intendono essere abilitati all'accesso specificando l'ufficio di appartenenza, quello per il quale si dovrà provvedere all'inserimento e l'Adn (active directory nazionale) che in genere coincide con nome.cognome della persona.

Si chiede la cortese collaborazione degli uffici del Giudice di Pace sedi di circondario dotati di accesso a webstat per inserire *on line* i dati degli uffici del circondario non collegati alla rete.

Si raccomanda inoltre di **trasmettere il modello anche se nullo** (ogni voce è pari a zero).

Modello 3/SG (crediti da recuperare come da registro 3/SG)

I dati vanno annotati separatamente per la materia penale e la materia civile; per ciascuna materia si dovranno compilare le seguenti sezioni:

Sezione (A). Movimento delle partite di credito

Il numero delle partite di credito pendenti all'inizio di un semestre deve essere pari a quello delle partite di credito pendenti alla fine del semestre precedente ed inoltre il numero delle partite di credito pendenti a fine periodo deve corrispondere alla seguente espressione algebrica:

partite di credito pendenti a inizio periodo + partite di credito iscritte – partite di credito eliminate.

Solo per la materia civile, le iscrizioni sono state scorporate in alcune materie:

- contributo unificato
- **sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (rif. 3.18b – dato rilevato dal 1° gennaio 2011)**
- patrocinio a spese dello Stato
- sanzioni pecuniarie processuali
- **riscossione dell'imposta di registro relativa alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, ai sensi dell'articolo 59 lett. d) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" (rif. 3.18e – dato rilevato dal 1° gennaio 2011)**
- altro, categoria mantenuta per quelle tipologie che assumono carattere residuale.

Per quanto riguarda le partite di credito "eliminate", le voci sono state integrate con le partite di credito "annullate" (rif. 3.3b in materia penale e 3.19 b in materia civile) precedentemente incluse nel dato complessivo delle partite di credito "altrimenti eliminate".

Le eliminazioni parziali, non determinando l'eliminazione dell'intera partita di credito, **non** dovranno essere considerate se non successivamente all'ultimo evento che genera la definitiva e totale eliminazione della partita dalle scritture.

Si precisa che nei casi in cui le partite di credito contemplino più di una modalità di definizione (es. parte del credito annullata e parte riscossa), esse dovranno considerarsi eliminate definitivamente quando viene effettuato l'ultimo adempimento ed essere inserite nella voce corrispondente alla modalità di definizione prevalente sotto il profilo contabile.

Vengono altresì richiesti i dati relativi ai soppressi registri del campione penale (mod. 29) e del campione civile (mod. 20), fino a quando saranno in uso per la definizione delle partite già iscritte. Anche per questi Registri, relativamente alle partite di credito "eliminate", le voci sono state integrate con le partite di credito "annullate" (rif. 3.6b in materia penale e 3.23b in materia civile)

Sezione (B). Somme da recuperare (importo in euro) iscritte nel semestre di riferimento

In questo quadro si dovrà riportare l'ammontare degli importi dei crediti iscritti. Tale dato deve essere indicato in base al periodo di rilevazione; pertanto, si dovranno sommare gli importi che costituiscono l'ammontare complessivo del credito erariale iscritto nel semestre di rilevazione secondo la classificazione per materia prevista dal modello.

Sezione (C). Somme riscosse (importo in euro) nel semestre di riferimento secondo l'anno d'iscrizione del credito

Le somme riscosse, relative a tutti i registri considerati (Mod. 3/SG, Mod. 29 e Mod. 20), dovranno essere annotate secondo l'anno d'iscrizione del credito.

Nella sezione in esame vengono richieste soltanto le somme riscosse a seguito di pagamento con modello F23 ed *è stata eliminata la rilevazione di dati riguardanti la riscossione mediante ruolo.*

Per quanto attiene gli importi riscossi a parziale definizione del debito (es. pagamenti rateali), questi saranno contabilizzati nel semestre durante il quale i pagamenti si verificano, in quanto il dato relativo alle somme riscosse prescinde dall'eliminazione della partita di credito.

Anche se, in materia di pagamento mediante modello F23, sia stato eliminato il riquadro D) relativo alla comunicazione dei dati inerenti la mancata rendicontazione di tali modelli, le partite di credito, riscosse a seguito di pagamento con il modello F23 devono continuare ad essere definitive secondo le istruzioni contenute nella nota 2 luglio 2004, protocollo 1393/D.S. e pertanto *“devono considerarsi recuperate e quindi eliminate solo le partite di credito per le quali il pagamento è stato rendicontato”* dall'agente della riscossione.